

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Art. 1 – Denominazione e durata

E' costituita un'Associazione culturale denominata "ORANGE SEA". La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Riccione, Viale Dante n. 258.

La sede sociale potrà essere variata con deliberazione dell'Assemblea.

Non si intenderà quale variazione della sede sociale il trasferimento nell'ambito della Provincia di Rimini.

Art.3 – Scopi sociali e principi

L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere l'incontro degli associati ai fini dell'approfondimento della cultura marinara, della musica, dell'arte e delle scienze umane;
- b) organizzare manifestazioni, esposizioni ed ogni altra attività atta a promuovere la diffusione dei prodotti e delle attività nautiche, ivi compresi il noleggio, il turismo nautico, la gestione di porti, approdi e punti di ormeggio turistici, rimessaggi e assistenza;
- c) favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, favorendo, in special modo tra i Soci, la costituzione di gruppi musicali di ogni genere;
- d) svolgere attività editoriale, letteraria e musicale curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere musicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione dell'attività dell'Associazione;
- e) attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti e Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- f) ingaggiare assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- g) svolgere attività ricreativa e diportistica a favore degli associati e dei terzi, nei limiti di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organizzare e gestire laboratori, mostre, rassegne, convegni, pubblicazioni, attività ludiche, siti internet ecc. e potrà collaborare con altri organismi e associazioni aventi scopi simili, nazionali e/o internazionali.

L'Associazione si conforma nel suo funzionamento ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

Art. 4 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

All'Associazione possono aderire tutti coloro che approvano gli scopi sociali e i documenti programmatici approvati dagli organi sociali e che si impegnano a prestare la loro attività volontaria a favore dell'Associazione e della collettività nei limiti delle proprie possibilità.

Le domande di ammissione sono accolte dal presidente ai sensi del presente Statuto. I requisiti per l'ammissione sono valutati a giudizio insindacabile dello stesso.

La qualità di socio si perde per :

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione deliberata dagli organi competenti ai sensi del presente Statuto per manifesta opposizione agli scopi sociali e alle regole dell'Associazione, nonché per morosità;
- c) per decesso.

Art. 5 –Diritti ed obblighi dei soci

I soci hanno i seguenti diritti: di partecipare all'Assemblea; di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali; di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; di informazione ed accesso ai documenti ed agli atti dell'Associazione.

I soci hanno i seguenti obblighi: di contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi; di versare regolarmente le quote associative; di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e le regole dell'Associazione.

Art. 6 - Contributo associativo

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo né rivalutabile.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il 31 marzo. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente del Consiglio Direttivo;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il dieci per cento degli aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri.

Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio del Comune di Rimini.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, fatta pervenire a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'Associazione almeno venti giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza degli aderenti, tanto in prima quanto in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di quindici consiglieri, compreso il Presidente.

I Consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, oppure a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma o fax contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, che pervenga a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza..

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

La seduta del Consiglio è valida quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità o urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ravvisi la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo di idonea relazione.

Art. 10 – Proventi e bilanci

L'Associazione opera per mezzo dei seguenti proventi:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi di altri privati od enti;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11 – Estinzione

In caso di estinzione per qualunque causa l'Assemblea nomina un liquidatore. Estinte le passività tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, con espressa esclusione di ogni questione relativa all'ammissibilità del nuovo associato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Consiglio Notarile di Rimini su richiesta della parte più diligente.

Art. 13 – Norma di rinvio

Per quanto non diversamente disposto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in tema di associazioni e di enti non commerciali.